

divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 ⁽⁶⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (18) I beni culturali che non sono stati creati o scoperti nel territorio doganale dell'Unione ma che sono stati esportati in quanto beni dell'Unione non dovrebbero essere soggetti alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore quando sono reintrodotti in tale territorio in quanto merci in reintroduzione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (19) Non dovrebbe essere soggetta alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore nemmeno l'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi.
- (20) Dovrebbe inoltre essere consentito, senza la presentazione di una licenza di importazione, o di una dichiarazione dell'importatore, il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale, con il fine esclusivo di trovare un rifugio sicuro per garantirne la custodia e la conservazione da parte di un'autorità pubblica, o sotto la sua supervisione.
- (21) Al fine di agevolare la presentazione dei beni culturali nell'ambito di fiere d'arte commerciali, una licenza di importazione non dovrebbe essere necessaria qualora i beni culturali siano in regime di ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, e sia stata fornita una dichiarazione dell'importatore anziché una licenza di importazione. Tuttavia, la presentazione di una licenza di importazione dovrebbe essere necessaria qualora tali beni culturali restino nell'Unione dopo la fiera d'arte.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità dettagliate relative ai beni culturali che sono beni reintrodotti, o all'ammissione temporanea di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione e alla loro custodia, ai modelli per le domande di licenza di importazione e ai moduli per le licenze di importazione, ai modelli per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, e alle ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'istituzione di un sistema elettronico per la presentazione delle domande di licenze di importazione e di dichiarazioni dell'importatore e per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (23) Al fine di garantire un coordinamento efficace ed evitare la duplicazione degli sforzi nell'organizzare attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione, nonché di commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme, ove opportuno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare con organizzazioni e organismi internazionali, quali l'Unesco, Interpol, Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali e il Consiglio internazionale dei musei (ICOM).
- (24) È opportuno che informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali siano raccolte per via elettronica e condivise tra gli Stati membri e la Commissione, affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del presente regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibili. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

